

I MATRIMONI MISTI NEL CATTOLICESIMO, NELL'ORTODOSSIA E NELL'ISLAM. La questione giuridica e pastorale nei rapporti interreligiosi da Tomo Vukušić

Riassunto

Uno dei settori importanti nelle relazioni interreligiose è legato alla questione dei matrimoni misti e al modo in cui essa è risolta al livello giuridico e pastorale nelle singole Chiese e comunità religiose. Nelle nostre zone questo problema riguarda prima di tutto il cattolicesimo, l'ortodossia e l'islam tra i quali però soltanto la Chiesa cattolica rispetta con coerenza il diritto naturale nella scelta del compagno matrimoniale e quindi non conosce alcun divieto assoluto di contrarre un matrimonio misto. In quest'articolo, suddiviso in quattro parti, dopo la presentazione dei documenti cattolici più importanti riguardanti questo tema, viene discusso l'argomento di matrimoni misti nel diritto canonico e nell'azione pastorale della Chiesa cattolica. Nella terza parte segue la presentazione di codesto tema nel diritto ecclesiastico ortodosso, secondo il quale dove il matrimonio può essere contratto solo tra i due battezzati e mai tra una persona battezzata e l'altra non battezzata. Viene poi presentato il punto di vista del diritto islamico il quale mentre alle donne musulmane vieta qualsiasi possibilità di contrarre un matrimonio misto, lo permette agli uomini musulmani a condizione che si tratti di donne ebraiche e cristiane. Alla fine, viene discussa la possibilità che un cattolico, nel presente stato delle cose, ottenga la dispensa dalla forma canonica della celebrazione del matrimonio e il permesso di celebrarlo nella Chiesa ortodossa.

Come risulta da questa presentazione, sia il cattolicesimo che l'ortodossia come pure l'islam per principio sconsigliano i propri seguaci di contrarre i matrimoni misti però nell'applicazione di tale principio si notano tra di loro notevoli differenze. Ognuno di questi tre sistemi giuridici conosce le proprie ragioni per le quali cerca di scoraggiare i propri fedeli dal concludere i matrimoni misti.

Nonostante la fondamentale disapprovazione di matrimoni misti in tutte le tre comunità religiose studiate da noi i matrimoni misti vengono permessi a ben precise condizioni. Nell'ortodossia, però, esiste la totale proibizione della celebrazione di un matrimonio misto tra una persona di fede ortodossa e l'altra non battezzata poiché ciò viene considerato un impedimento non amovibile. Nell'islam ci sono due impedimenti assoluti che ostacolano la celebrazione del matrimonio misto: tra una donna musulmana e qualsiasi uomo non musulmano e poi tra un uomo di fede islamica e una donna che non è né musulmana, né cristiana né ebrea.

La legislazione cattolica rispetta molto più degli altri i diritti umani dei partner nella scelta del proprio coniuge perché non conosce alcun ostacolo di principio che avrebbe un vigore assoluto. Ovvero, partendo dalla fondata persuasione che il diritto a sposarsi sia un diritto naturale di ogni uomo e di

ogni donna che codesto diritto comporta il diritto alla libera scelta del proprio compagno, un cattolico può prendere in moglie chi vuole e una donna cattolica può sposare qualsiasi uomo di propria scelta. Però la legge ecclesiastica fa attenzione perché in tali casi non venisse leso il diritto naturale e divino e regola e che tutto avvenga in accordo alla morale cattolica. Alla persona non cattolica il diritto canonico della Chiesa non chiede alcuna dichiarazione formale. Ciò perché le leggi puramente ecclesiastiche obbligano soltanto quanti sono battezzati nella Chiesa cattolica e in essa ricevuti (can. 11). Al cattolico, però, si chiede di restare fedele alla propria fede, di fare tutto il possibile tutto per far battezzare e educare i propri figli nella fede cattolica e di rispettare la convinzione religiosa del coniuge informando la parte non cattolica sulle proprie convinzioni e intenzioni.